

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2162/88 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 1988**

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 1988 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁵⁾, prevede, agli articoli 14 e 15, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera c) del suddetto regolamento, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione ha fissato i quantitativi di carni che

possono essere esportate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1988;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per il terzo trimestre 1988 sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione presentate per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79, per il terzo trimestre 1988, sono accettate integralmente.

Articolo 2

Nei primi dieci giorni del quarto trimestre 1988 possono essere presentate, in conformità degli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 3 590 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

⁽⁷⁾ GU n. L 327 del 18. 11. 1987, pag. 7.